

DECRETO MINISTERIALE 07 novembre 2011 (G.U. 23 novembre 2011, n. 273)

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, in materia di formazione della gente di mare

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre 2007

1. Al decreto ministeriale 30 novembre 2007, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 8, comma 2, dopo la parola: «ovvero» la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) essere in possesso dell'abilitazione di Comandante su navi di stazza tra 500 e 3000 GT nonché di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;»;

b) all'art. 9, comma 2, dopo la parola: «ovvero» la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) essere in possesso dell'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT nonché un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;»;

c) all'art. 17, comma 2, dopo la parola «ovvero», la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale di macchina a bordo di navi con apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW a livello operativo risultanti dal libretto di navigazione.».

Art. 2

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 settembre 2011

1. All'art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 settembre 2011 concernente l'istituzione di abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera nonché per il settore di macchina per unità con apparato motore principale fino a 750 KW, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione di Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 30 novembre 2007 conseguono l'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri se in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d) dell'art. 5 del presente decreto nonché di 24 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale risultanti dal libretto di navigazione. I candidati che hanno sostenuto con esito favorevole l'esame di cui alla Sezione A-II/ 3 risultano aver soddisfatto il requisito di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 5 del presente decreto.».